



ACTIVE PRODUZIONE MIELE è una polizza "Index Based" che copre la perdita di produzione assicurata per danno di quantità a seguito di eventi atmosferici avversi, identificati tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un determinato indice di riferimento. Il relativo Indennizzo è riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Le polizze del settore agricolo consentono di ottenere un contributo fino al 70% del premio pagato nel rispetto di alcuni vincoli amministrativi (Numero minimo garanzie, Soglia di danno, Assicurazione dell'intera produzione aziendale per la combinazione Comune/Prodotto, concetto di Resa produttiva, etc.).

Un contratto semplice e chiaro: Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 01.01.2025

CATTOLICA*
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)
scarica l'app     

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura del rischio mancata produzione di miele

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Active Produzione Miele

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

ACTIVE PRODUZIONE MIELE è una polizza "Index Based" che copre la perdita di produzione assicurata per danno di quantità a seguito di eventi atmosferici avversi, identificati tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un determinato indice di riferimento. Il relativo indennizzo è riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.



Che cosa è assicurato?

✓ La mancata produzione di miele, se detto evento è previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore, intesa quale riduzione della produzione nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti eventi avversi che influenzano:

- 1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:
 - Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
 - Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- 2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:
 - Siccità, Eccesso di pioggia, Gelo e Brina.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Sono in ogni caso esclusi:

- ✗ i danni provocati da qualsiasi altro evento diverso da quelli previsti in polizza (precipitazioni piovose, temperature critiche, siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina) che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, gli Scoperti e i periodi di inefficacia della copertura che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Sono ammessi all'Indennizzo, in base alla normativa di legge, solo i danni che superano la Soglia del 20%, calcolata sulla singola produzione ubicata nel medesimo comune. Superato tale valore percentuale, si applicano, per ciascuna Partita, la Franchigia, il Limite di Indennizzo e lo Scoperto specifici, indicati nel DIP aggiuntivo.

Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

Per Scoperto si intende l'importo espresso in percentuale calcolato sul danno indennizzabile residuo a seguito dell'applicazione della Franchigia che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

Per Limite di Indennizzo si intende la massima somma indennizzabile dovuta da Generali Italia in base alla presente polizza.

Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di Notifica indicata nel Certificato di Assicurazione, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ha efficacia in Italia.



Che obblighi ho?

L'Aderente/Assicurato deve allegare al Certificato di Assicurazione:

- visura del censimento della Banca Dati Apistica (BDA),
- Piano Produttivo Annuale,
- attestazione sanitaria relativa all'assenza di malattie infettive negli apiari assicurati.

L'Aderente/Assicurato deve:

- assicurare tutti gli apiari relativi al codice del BDA dell'azienda assicurata,
- attenersi alle disposizioni della vigente normativa sia in materia di sanità animale che di Anagrafe Apistica Nazionale,
- consentire al personale autorizzato da Generali Italia di effettuare in qualsiasi momento dei sopralluoghi presso gli apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente la copertura ed il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tali verifiche sono a totale carico di Generali Italia,
- comunicare a Generali Italia ogni variazione degli elementi del contratto.

Al fine del corretto rilevamento della produzione di Miele tramite i Sensori di 3Bee S.r.l. il Contraente Assicurato ha l'obbligo di:

- assicurarsi che i Sensori siano sempre carichi e attivi per il monitoraggio della produzione;
- mettere in funzione il dispositivo consegnato da 3Bee S.r.l. entro un giorno lavorativo dalla ricezione dello stesso secondo le modalità indicate dal fornitore e riportate in Appendice;
- comunicare tutte le operazioni che possono avere influenza sul cambio di peso/resa dell'alveare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pratiche di asciugatura artificiale del miele, nomadismo, spostamento telaini, aggiunta/rimozione melari, eventi di sciamatura);
- evitare tutte le attività che possono falsare il rilevamento dell'effettiva produzione di miele da parte dei sensori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inserire sugli alveari oggetti o materiale non pertinenti all'attività produttività e che possono modificarne il peso).

Il mancato rispetto dei sopra indicati obblighi può comportare la parziale o totale perdita del diritto all'indennizzo.

Con la sottoscrizione del contratto deve essere attestato che la produzione indicata nello stesso è:

- riferita alla produzione ordinaria del prodotto in garanzia che si trova sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno,
- conforme alla tipologia floreale assicurata.



Quando e come devo pagare?

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione direttamente a Generali Italia.

Il premio può essere pagato con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia. Ferma la data di effetto indicata sul Certificato di Assicurazione, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione non si attiva e resta sospesa prendendo vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre dal decimo giorno successivo a quello della data di notifica, solo se a tali date i sensori di 3Bee s.r.l. sono stati installati e attivati, e termina con la fine della stagione produttiva dell'anno in corso di copertura e comunque non oltre il 31 agosto.

Se il Contraente Assicurato non installa e attiva i sensori forniti da 3Bee S.r.l., l'assicurazione non si attiva e resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di attivazione.



Come posso disdire la polizza?

L'Aderente/Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto se una o più partite delle arnie che formano l'apiario assicurato sono danneggiate da eventi non garantiti in polizza che compromettono la produzione di miele.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Aderente/Assicurato entro tre giorni dall'evento ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione.

In caso di anticipata risoluzione del contratto non si dà luogo ad alcun rimborso di premio.

Assicurazione per la mancata produzione del miele

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Produzione Miele

data di aggiornamento: 01.01.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: €9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo €815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate nel Certificato di Assicurazione.

La produzione ottenibile nel periodo di copertura assicurativa per il prodotto Miele, per ogni partita dell'azienda assicurata, non potrà essere superiore ai seguenti limiti espressi in chili per arnia e varietà di miele assicurata:

Tipologia floreale di miele	Produzione Assicurabile per Arnia
Acacia	20 kg
Castagno, Millefiori Estivo e Tiglio	15 kg

Generali Italia verifica il superamento delle soglie meteo tramite i dati forniti da RadarMeteo S.r.l. registrati presso ogni apiario assicurato.

Le parti accettano preventivamente come ufficiali e vincolanti i dati rilevati e forniti da RadarMeteo S.r.l. che Generali Italia rende disponibili all'Assicurato.

Per la quantificazione dell'effettiva perdita di produzione di miele Generali Italia confronta la quantità di miele registrata dai sensori 3Bee S.r.l. al termine del periodo di copertura con la produzione assicurata in polizza. I dati rilevati dai sensori sono relativi alla produzione di miele media per alveare e alla tipologia di fioritura per ogni apiario assicurato.

Le parti accettano preventivamente come ufficiali e vincolanti i dati di produzione rilevati e forniti da 3Bee S.r.l.



Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di:

- ! una Franchigia del 30%
- ! uno Scoperto del 20%
- ! Limite di indennizzo del 50%



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a imprese e persone fisiche, nella propria qualità professionale di imprenditori, che esprimono il bisogno di protezione dei beni. In particolare, il prodotto si rivolge alle imprese agricole e alle persone fisiche che rivestono la qualità di imprenditori agricoli, per la copertura dei danni materiali e diretti causati da determinati eventi atmosferici sulla produzione di miele.



Quali costi devo sostenere?


Il prodotto prevede costi medi di intermediazione dell' 11% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contestuale notizia della trasmissione al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	<p>Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa, 14, 31021 - Mogliano Veneto (TV) - Pec: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
Negoziazione assistita	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Active Produzione Miele - STRUTTURA E DEFINIZIONI




PAG.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	2
LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	2
DEFINIZIONI	2
Art. 1.1 Definizioni	2

Active Produzione Miele - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

PAG.

 Che cosa è assicurato e con quali condizioni operative assicuriamo?	6
Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione	6
Art. 2.2 Strumentazione per l'accertamento degli eventi avversi e per la quantificazione della perdita di miele	6
Art. 2.3 Quantificazione e liquidazione dell'Indennizzo	7
 Che cosa NON è assicurato?	7
Art. 3.1 Esclusioni	7
 Ci sono limiti di copertura?	7
Art. 4.1 Soglia	8
Art. 4.2 Franchigia, Scoperto e Limite di Indennizzo	8
Art. 4.3 Quantità assicurabili e Limiti di Produzione	8

 Dove vale la copertura?	8
Art. 5.1 Validità territoriale	8
 Che obblighi ho?	8
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 6.1 Obblighi dell'Assicurato	8
Art. 6.2 Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto	8
Art. 6.3 Ispezione	9
Art. 6.4 Modifiche all'Assicurazione	9
Art. 6.5 Rettifiche	9
Art. 6.6 Variazioni del rischio	9
Art. 6.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	10
Art. 6.8 Comunicazioni tra le parti	10
Art. 6.9 Legge applicabile e Foro competente	10
Art. 6.10 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali	10
Art. 6.11 Garanzie presso diversi Assicuratori	10
 Quando e come devo pagare?	10
Art. 7.1 Pagamento del premio e mezzi di pagamento del premio	10
Art. 7.2 Oneri fiscali	11
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	11
Art. 8.1 Decorrenza e cessazione della garanzia Art. 7.2 Oneri fiscali	11
Art. 8.2 Sospensione della garanzia	11
 Come posso disdire la polizza?	11
Art. 9.1 Anticipata risoluzione del contratto	11
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE	12
Art. 10.1 Anticipata risoluzione del contratto	12
APPENDICI	13

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

o LA POLIZZA “ACTIVE PRODUZIONE MIELE”

Questa polizza segue le disposizioni del PGRA (Piano di gestione dei rischi in agricoltura) emanato annualmente dal Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste e rientra fra quelle che nel mercato assicurativo vengono denominate “**Parametriche**” o anche “**Index-based**”.

Si tratta di polizze le cui garanzie si **attivano in modo automatico al verificarsi di uno scostamento/superamento da un determinato valore o indice di riferimento**. Ciò avviene mediante un sistema di misurazione (anche detto “Oracolo”) che monitora costantemente i dati rilevati e che di norma, per garantire la massima trasparenza, è gestito da un soggetto terzo rispetto all'impresa di assicurazione.

I valori o gli indici di riferimento sono elaborati sulla base di consolidati elementi statistici e scientifici che permettono di correlare in maniera certa che allo scostamento/superamento dai parametri di riferimento si produce un evento dannoso. Provvedono a queste attività di rilevazione istituti ed aziende terze, specializzate nei diversi settori della meteorologia, della geofisica ed altro ancora.

o FUNZIONAMENTO

il sistema di misurazione (l’“Oracolo”) consente di stabilire, in tempo reale e con precisione rispetto all'ubicazione del rischio assicurato, se si è verificato o meno l'evento predefinito, cioè quello scostamento/superamento da un determinato e specifico indice/parametro previsto nella polizza (ad es. la quantità di pioggia caduta, l'intensità del vento, la temperatura dell'aria, l'intensità di una scossa sismica).

In caso positivo, automaticamente, **il Sinistro si considera verificato**, nella esatta entità prestabilita in polizza e verrà pagato d l'Indennizzo, nei termini stabiliti dalle clausole contrattuali, **senza la necessità di avviare una procedura di accertamento e liquidazione del Sinistro**, a differenza di quanto normalmente avviene in tutti gli altri prodotti assicurativi contro i danni.

Anche il presente prodotto funziona con i meccanismi sopra descritti per fornire la garanzia della diminuita produzione di miele in conseguenza degli eventi atmosferici avversi che influiscono sulla attività di bottinatura delle api (la raccolta di pollini e nettari) o sulla secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura.

o AVVERTENZE

In conformità alle informazioni ricevute in fase precontrattuale, il Cliente che sceglie di sottoscrivere questa polizza deve essere consapevole che - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1908, secondo comma, codice civile¹ - le particolari modalità operative del contratto richiedono di utilizzare ed accettare come validi e vincolanti, ai fini della determinazione dell'operatività della garanzia e della esatta determinazione dell'entità del Sinistro, gli indici/parametri di riferimento riportati in polizza.

¹ Art. 1908, secondo comma, c.c. “Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.”

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “Active Produzione Miele” comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione. La documentazione precontrattuale del contratto “Active Produzione Miele” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo. La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione “Active Produzione Miele” ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Art. 1.1 Definizioni

3BEE S.r.l.	Società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati di produzione del miele con sede legale in Via Olgiate 74, 22075, Lurate Caccivio (CO)
ALVEARE	L'insieme dell'arnia con la colonia delle api (Apis Mellifera)
ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE	Il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari, gestita nella sezione ad essi dedicata dell'anagrafe zootecnica nazionale.
APIARIO	L'insieme degli alveari allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice Univoco Identificativo del proprietario e dal numero progressivo identificativo dell'apiari', ai sensi del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale approvato con D.M. del 11/08/2014.
ARNIA	Ricovero artificiale dove vive la colonia di Api domestiche, principalmente Apis Mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo.
ASCIUGATURA ARTIFICIALE	Controllo artificiale del livello di umidità del miele tramite utilizzo di macchinari che permettono la deumidificazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto, persona fisica o impresa, in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
BDA	Banca Dati Apistica
BOTTINATURA	La raccolta, da parte delle api operaie, di vari tipi di sostanze naturali, come polline, nettare e propoli.
BRINA	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno (fenomeno che porta alla perdita di calore da parte del terreno). Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. La Brina si intende verificata quando viene registrata una Temperatura di Rugiada pari o inferiore a 0°C.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene tutti i dati dell'oggetto assicurato e tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
CONTRAENTE	Il soggetto, persona fisica o impresa, che stipula l'Assicurazione.

DANNO/DANNI	Il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate sulla base delle presenti Norme Contrattuali.
DATA DI NOTIFICA	Data della sottoscrizione della Polizza di assicurazione.
DISPOSITIVO	Dispositivo fornito da 3Bee S.r.l. in grado di acquisire i parametri vitali dell'alveare (peso, umidità, temperatura, intensità sonora). Tale dispositivo, identificabile tramite un numero univoco detto ID, è necessario per l'operatività della Garanzia Mancata Produzione di Miele, raccoglie anche i dati relativi alla quantità media di miele prodotta da ciascun apiario.
ECESSO DI PIOGGIA	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. L'eccesso di pioggia si intende verificato quando le piogge eccedono la misura di 80 mm calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 40 mm di pioggia nell'arco delle 3 ore consecutive.
FRANCHIGIA	Percentuale di danno del prodotto in garanzia che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro
GIORNI DI FIORITURA	Periodo definito in numero di giorni che intercorrono dalla data di inizio alla data di fine copertura per ogni tipologia floreale assicurata.
GIORNI CON PRECIPITAZIONI	Giorno in cui il numero di precipitazioni orarie è maggiore o uguale alla metà del periodo di luce. Ogni precipitazione oraria registrata deve essere maggiore o uguale a un 1mm per essere conteggiata come tale.
GELO	Abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
INDENNIZZO	La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
LIMITE DI INDENNIZZO	La massima somma indennizzabile dovuta da Generali Italia in base al presente contratto
MODELLO MATEMATICO	Modello che determina gli effetti delle avversità atmosferiche che rientrano in garanzia. In relazione alle diverse tipologie di terreno e ai diversi periodi di garanzia, quantifica la diminuzione di Produzione di Miele. Il Modello è costruito attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - le produzioni storiche; - i danni storici; - i dati meteorologici storici;
NOMADISMO	Pratica in Apicoltura di trasferire gli alveari da un territorio all'altro in funzione della presenza di piante nettariifere.
NOTIFICA	Comunicazione a Generali Italia della proposta di assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa. Deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia. Tale comunicazione deve essere fatta per iscritto, ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e deve essere inviata all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza e/o a Generali Italia, presso la propria sede legale.
PERIODO DI LUCE	Registrazione su base oraria dell'irraggiamento solare maggiore di 0 W/m ² (Watt x metro quadrato)
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in base alle vigenti leggi.

PGIR	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per certificati di Assicurazione che vengono emessi.
PARTITA	La Partita è individuata dalla combinazione di ogni Apiario oggetto di copertura con il periodo (inizio e fine) di produzione della diversa Tipologia floreale di miele assicurato.
PIANO PRODUTTIVO ANNUALE	Indicazione per ciascun apiario assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - dell'ubicazione individuata con le sue coordinate geografiche; - del periodo di fioritura (data stimata dell'inizio e della fine della copertura) ; - della produzione attesa che si vuole assicurare, espressa in kg di miele assicurabile.
POLIZZA COLLETTIVA	L'accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
POSIZIONE GEOGRAFICA	La posizione di ciascun apiario assicurato individuato geograficamente con latitudine e longitudine.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
PRODUZIONE	Produzione dell'Apiario che è oggetto della copertura assicurativa, espressa in Kg di miele.
RADARMETEO S.r.l.	Società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati meteorologici con sede legale In Via IV Novembre, 117, 35020 – Due Carrare (PD)
SCOPERTO	Importo, espresso in percentuale, calcolato sul danno indennizzabile residuo a seguito dell'applicazione della Franchigia che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
SENSORE	Vedi DISPOSITIVO
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
SOGLIA DI DANNO	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
SICCITÀ	Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. La Siccità si intende verificata quando la carenza di precipitazioni è pari al 40% in meno rispetto a quelle medie del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
TELAINO	Costruzione mobile all'interno dell'arnia destinata a essere riempita dalle api con un favo di cera.
TEMPERATURA DI RUGIADA	Temperatura alla quale l'aria deve essere raffreddata affinché il vapore acqueo al suo interno si condensi in rugiada o brina.

TIPOLOGIA FLOREALE DEL MIELE	<p>Tipo di miele che varia a seconda:</p> <ul style="list-style-type: none">- della fioritura da cui viene raccolto il nettare,- del colore,- della consistenza,- del sapore- delle proprietà organolettiche. <p>In base alla composizione floreale il miele può essere millefiori o monoflora; nei mieli monoflorali è comunque presente una percentuale variabile di nettari provenienti da piante diverse.</p>
VALORE ASSICURATO	<p>Valore attribuito alla totalità della produzione assicurata di ciascuna polizza, in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia floreale produttiva.</p>

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che cosa è assicurato e con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza la mancata produzione di miele, intesa quale riduzione della produzione nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti eventi avversi che influenzano:

- 1) L'attività di **bottinatura** durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:
 - Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
 - Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- 2) La secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:
 - **Siccità, Eccesso di pioggia, Gelo e Brina.**

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Art. 2.2 Strumentazione per l'accertamento degli eventi avversi e per la quantificazione della perdita di miele

RadarMeto s.r.l. è la Società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati meteorologici.

Generali Italia verifica il superamento delle soglie meteo sopra previste tramite i dati forniti da RadarMeteo S.r.l. I dati forniti da Radarmeteo S.r.l sono registrati presso ogni apiario assicurato.

Le parti accettano preventivamente come ufficiali e vincolanti i dati rilevati e forniti da RadarMeteo S.r.l. Generali Italia rende disponibili all'Assicurato i dati forniti da RadarMeteo S.r.l.

3BEE S.r.l., è una startup agri-tech che ha sviluppato sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica attraverso i quali gli apicoltori possono monitorare costantemente e in modo completo i propri alveari, al fine di ottimizzare la produzione, risparmiare tempo e curare le proprie api prevenendone problemi e malattie. Nello specifico, 3BEE S.r.l. ha progettato e sviluppato un Sensore in grado di acquisire i parametri vitali dell'alveare (peso, umidità, temperatura, intensità sonora) e trasmetterli da remoto in un database dove vengono archiviati per essere utilizzati dagli utenti.

Per la quantificazione dell'effettiva perdita di produzione di miele Generali Italia confronta la quantità di miele registrata dai Sensori 3Bee S.r.l. al termine del periodo di copertura con la produzione assicurata in polizza. I dati rilevati dai Sensori sono relativi alla produzione di miele media per alveare e alla tipologia di fioritura per ogni apiario assicurato.

Le parti accettano preventivamente come ufficiali e vincolanti i dati di produzione rilevati e forniti da 3Bee S.r.l. :

Art. 2.3 Quantificazione e liquidazione dell'Indennizzo

Per la quantificazione e la liquidazione dell'Indennizzo, riferita a ciascuna Partita, Generali Italia:

- accerta il superamento delle soglie meteo attraverso i dati forniti da Radarmeteo S.r.l.
- applica le tabelle riportate nell' Appendice; le tabelle sono state predisposte da Generali Italia **sulla base dei risultati del Modello Matematico e sono considerate vincolanti per le parti;**
- verifica ed esclude i danni provocati da qualsiasi altro evento diverso da quelli previsti all'art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

in caso positivo:

- accerta la differenza tra la produzione di miele assicurata e la quantità rilevata dai Sensori di 3BEE S.r.l.;
- accerta la presenza degli effetti negativi delle avversità atmosferiche anche su una pluralità di enti o allevamenti limitrofi

in caso positivo:

- applica al danno come sopra determinato, la **Franchigia**, lo **Scoperto** ed il **Limite di Indennizzo**;

Generali Italia indennizza l'Assicurato automaticamente **senza necessità di ricevere preventivamente alcuna richiesta né prova del danno eventualmente subito**.

Come viene determinato l'indennizzo

Esempio 1 – Assicurazione Tipologia Floreale Acacia

- Periodo di fioritura dal 10 maggio al 10 giugno (32 giorni totali)
- Nel Periodo di fioritura vengono registrati 15 Giorni con precipitazioni
- Applicando la tabella in Appendice viene verificato per l'avversità Precipitazioni piovose il superamento del 40% del rapporto tra Giorni con precipitazioni e Periodo di fioritura ($15 \div 32$)
- Produzione Assicurata per Arnia pari a 20Kg
- Produzione media per Arnia rilevata dai Sensori 3Bee S.r.l.: 7Kg
- Applicando la formula in Appendice il danno determinato è pari al 65%, ovvero $[1 - (7\text{kg} / 20\text{kg})]$.
- Essendo stati superati i parametri in tabella e avendo determinato una perdita di produzione Generali procede alla liquidazione del danno dopo aver applicato i Limiti di indennizzo.

Esempio 2 – Assicurazione Tipologia Floreale Acacia

- Periodo di fioritura dal 10 maggio al 10 giugno (32 giorni totali)
- Durante il mese di Aprile vengono registrate temperature minime giornaliere pari a -2°C
- Applicando la tabella in Appendice viene verificato per l'avversità Gelo il superamento del parametro -1.5°C
- Produzione Assicurata per Arnia pari a 20Kg
- Produzione media per Arnia rilevata dai Sensori 3Bee S.r.l.: 10Kg
- Applicando la formula in Appendice il danno determinato è pari al 50%, ovvero $[1 - (10\text{kg} / 20\text{kg})]$.
- Essendo stati superati i parametri in tabella e avendo determinato una perdita di produzione Generali procede alla liquidazione del danno dopo aver applicato i Limiti di indennizzo.

Esempio 3 – Assicurazione Tipologia Floreale Acacia

- Periodo di fioritura dal 10 maggio al 10 giugno (32 giorni totali)
- Durante i 60 giorni precedenti al 10 maggio vengono registrate precipitazioni piovose inferiori al 30% delle medie del periodo
- Applicando la tabella in Appendice viene verificato per l'avversità Siccità il superamento del parametro 40% non è verificato
- Produzione Assicurata per Arnia pari a 20Kg
- Produzione media per Arnia rilevata dai Sensori 3Bee S.r.l.: 18Kg
- Applicando la formula in Appendice il danno determinato è pari al 50%, ovvero $[1 - (10\text{kg} / 20\text{kg})]$.
- Non essendo stati superati i parametri in tabella Generali non procede alla liquidazione del danno.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da qualsiasi altro evento diverso da quelli previsti in polizza (precipitazioni piovose, temperature critiche, siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina) che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato.

**Ci sono limiti di copertura?****Art. 4.1 Soglia**

Generali Italia indennizza i danni **che superano la soglia, pari al 20% di danno**, calcolata **sulla singola produzione ubicata nel medesimo comune**.

Superato tale valore percentuale, è applicata per ciascuna partita la Franchigia, lo scoperto ed il limite di Indennizzo se previsti.

Art. 4.2 Franchigia, Scoperto e Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di

- una **Franchigia del 30%**
- uno **Scoperto del 20%**
- **Limite di Indennizzo del 50%**.

Come vengono applicati Franchigia, Scoperto e Limite di Indennizzo**Esempio**

- Danno percentuale determinato per la perdita di produzione miele pari al 90%
- Si applica la Franchigia del 30% il danno residuo indennizzabile è pari al 60% (90% - 30%)
- Si applica successivamente lo Scoperto del 20% al danno residuo indennizzabile ottenendo così un valore pari al 48% di danno indennizzabile (60% - (60% * 20%))
- Se il danno così calcolato è inferiore al Limite di Indennizzo, ovvero 48% = 50% il danno è liquidabile nella percentuale effettiva; in caso contrario la percentuale di danno indennizzabile è pari al Limite di Indennizzo.

Art. 4.3 Quantità assicurabili e Limiti di Produzione

La produzione ottenibile nel periodo di copertura assicurativa per il prodotto Miele, per ogni partita dell'azienda assicurata, non potrà essere superiore ai seguenti limiti espressi in chili per arnia e varietà di miele assicurata:

Tipologia floreale di miele	Produzione Assicurabile per Arnia
Acacia	20kg
Castagno	15Kg
Millefiori Estivo	15Kg
Tiglio	15Kg

**Dove vale la copertura?****Art. 5.1 Validità territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che si verificano sul territorio dello Stato italiano.

**Che obblighi ho?****Quali obblighi ha l'impresa****Art. 6.1 Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve:

- 1) **allegare alla polizza di assicurazione:**
 - Visura del censimento della Banca Dati Apistica (BDA),
 - Piano Produttivo Annuale,
 - Attestazione sanitaria relativa all'assenza di malattie infettive negli apiari assicurati.

- 2) **assicurare tutti gli apiari relativi al codice del BDA dell'azienda assicurata,**
- 3) **attenersi alle disposizioni della vigente normativa sia in materia di sanità animale che di Anagrafe Apistica Nazionale,**
- 4) **consentire al personale autorizzato da Generali Italia di effettuare in qualsiasi momento dei sopralluoghi presso gli apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente la copertura ed il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tali verifiche sono a totale carico di Generali Italia,**
- 5) **comunicare a Generali Italia ogni variazione degli elementi del contratto come meglio specificato all'Art. 12.**

Alla fine del corretto rilevamento della produzione di Miele tramite i Sensori di 3Bee S.r.l. l'Assicurato **ha l'obbligo di:**

- assicurarsi che i **Sensori siano sempre carichi e attivi per il monitoraggio della produzione;**
- mettere **in funzione il dispositivo consegnato da 3Bee S.r.l. entro un giorno lavorativo dalla ricezione dello stesso secondo le modalità indicate dal fornitore e riportate in Appendice;**
- **comunicare tutte le operazioni che possono avere influenza sul cambio di peso/resa dell'alveare** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pratiche di asciugatura artificiale del miele, nomadismo, spostamento telaini, aggiunta/rimozione melari, eventi di sciamatura);
- **evitare tutte le attività che possono falsare il rilevamento dell'effettiva produzione di miele da parte dei sensori** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inserire sugli alveari oggetti o materiale non pertinenti all'attività produttiva e che possono modificarne il peso).

Il mancato rispetto dei sopra indicati obblighi può comportare la parziale o totale perdita del diritto all'Indennizzo.

Con la sottoscrizione del contratto deve essere attestato che la produzione indicata nello stesso è:

- riferita alla produzione ordinaria del prodotto in garanzia che si trova sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno,
- conforme alla tipologia floreale assicurata.

Art. 6.2 Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto

Sulla Polizza di Assicurazione **devono essere indicati:**

- **la data di inizio e fine produzione di ogni tipologia floreale di miele assicurata,**
- **la Posizione Geografica di riferimento (latitudine, longitudine) per ciascuno Apiario assicurato,**
- **Il numero di Arnie presenti per ogni singolo Apiario assicurato.**

L'Assicurato **deve inoltre indicare:**

- **per ogni Apiario assicurato, almeno 3 Sensori che sono utilizzati per il monitoraggio della produzione di miele.**

Art. 6.3 Ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza pregiudizio.

Art. 6.4 Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche dell'assicurazione **devono essere provate per iscritto.**

Art. 6.5 Rettifiche

Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali possono essere corretti, se sono comunicati con le modalità previste dall'art. 6.8 entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 6.6 Variazioni del rischio

L'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo¹.

L'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto².

Art. 6.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

L'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle, come specificato all'Art. 6.8.

Art. 6.8 Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti **devono essere fatte per iscritto ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.**

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

Art. 6.9 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale **deve essere preceduta dal procedimento di mediazione** avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso³.

Art. 6.10 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 6.11 Garanzie presso diversi Assicuratori

Se l'Assicurato sottoscrive un contratto di Assicurazione per le stesse avversità meteorologiche in garanzia, per la medesima combinazione Comune/Prodotto, con Società di assicurazioni diverse, decade dalla garanzia.



Quando e come devo pagare?

Art. 7.1 Pagamento del premio e mezzi di pagamento del premio

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza

Convenzione direttamente a Generali Italia.

Il premio può essere pagato con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia. Ferma la data di effetto indicata sul Certificato di Assicurazione, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia;

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione non si attiva e resta sospesa prendendo vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo.

Art. 7.2 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, se dovuti, **sono a carico del Contraente.**



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 8.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre **dal decimo giorno successivo a quello della data di notifica, solo se a tali date i sensori di 3Bee s.r.l. sono stati installati e attivati, e termina con la fine della stagione produttiva dell'anno in corso di copertura e comunque non oltre il 31 Agosto.**

Se l'Assicurato non installa ed attiva i sensori forniti da 3BEE S.r.l., l'assicurazione non si attiva e resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di attivazione.

Il premio è comunque dovuto per l'intero periodo assicurativo.

Art. 8.2 Sospensione della garanzia

La garanzia è sospesa se il servizio di rilevazione della produzione di Miele tramite i Sensori di 3Bee S.r.l. cessa o si interrompe per qualunque motivo prima della scadenza del periodo di copertura e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di riattivazione dei sensori.

Il premio è comunque dovuto per l'intero periodo assicurativo.



Come posso disdire la polizza?

Art. 9.1 Anticipata risoluzione del contratto

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto se una o più partite assicurate sono danneggiate da eventi non garantiti in polizza che compromettono la produzione di miele.

Tale richiesta **deve essere fatta dall'Assicurato entro tre giorni dall'evento** ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione secondo le modalità indicate dall'art. 6.8.

In caso di anticipata risoluzione del contratto non si dà luogo ad alcun rimborso di premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

Art. 10.1 Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187
email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

APPENDICI:

1 - TABELLE

Si riporta di seguito la tabella di danno definita secondo i criteri dell'art. 2.4 – Definizione delle tabelle e quantificazione del danno.

Legenda:

Σ : simbolo matematico di sommatoria. Definisce la somma dei valori riportati in formula dal primo all'ultimo giorno del periodo di rilevazione indicato

Irraggiamento solare: l'energia radiante emessa dal Sole misurata in W/m²

Giornata Piovosa: giorno in cui il numero di precipitazioni orarie è maggiore o uguale alla metà del periodo di luce

Giornata con T °C Critiche: giorno in cui le temperature orarie registrate scendono al di sotto dei 15°C o al di sopra dei 36°C per una durata maggiore o uguale alla metà del periodo di luce

Periodo di fioritura: periodo definito in numero di giorni che intercorrono dalla data di inizio alla data di fine copertura per ogni tipologia floreale assicurata

Periodo di Luce: registrazione su base oraria dell'irraggiamento solare maggiore di 0 W/m²

Precipitazioni cumulate: sommatoria dei mm di pioggia in un determinato intervallo di tempo

Precipitazione oraria: registrazione su base oraria di precipitazione piovosa maggiore o uguale a 1mm

Produzione Media: la produzione media per arnia rilevata per ogni tipologia floreale assicurata dai sensori 3Bee S.r.l

Generali rimborsa la perdita di produzione di miele qualora durante il periodo di copertura venga registrato almeno uno degli eventi meteorologici definiti nella tabella sottostante.

La perdita di produzione percentuale è calcolando secondo la formula:

$$\text{Perdita di produzione miele (\%)}: 1 - (\text{Produzione Media} / \text{Produzione Assicurata})$$

Evento Meteorologico	Periodo di rilevazione	Modalità di rilevazione
Precipitazioni Piovose	Periodo di fioritura	$\frac{\Sigma \text{Giornata Piovosa}}{\text{Periodo di fioritura}} \geq 40\%$
Temperature critiche	Periodo di fioritura	$\frac{\Sigma \text{Giornata con T}^\circ\text{C Critica}}{\text{Periodo di fioritura}} \geq 50\%$
Siccità	Nei 60gg precedenti al Periodo di fioritura	Precipitazioni cumulate < 40% delle medie del medesimo periodo
Gelo	Dal 1° Aprile dell'anno in corso di copertura	Temperatura min giornaliera < -1.5°C
Eccesso di Poggia	Periodo di fioritura	Precipitazioni piovose cumulate giornaliere = 80mm o in alternativa Precipitazione oraria > 40mm
Brina	Dal 1° Aprile dell'anno in corso di copertura	Temperatura min giornaliera < -1.5°C

